

Comune di Borgo Vercelli
Provincia di Vercelli



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Allegato A alla deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 – Aree comunali	4
Articolo 3 – Gestione dei Canoni	4
Articolo 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	4
Articolo 5 – Sanzioni e indennità	5
Articolo 6 – Sanzioni per omesso versamento	6
Articolo 7 – Accertamenti e recupero dei Canoni	6
Articolo 8 – Funzionario responsabile.....	6
Articolo 9 – Rimborси	7
Art. 10 – Dichiarazione.....	7
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Articolo 11 – Presupposto del canone	7
Articolo 12 – Soggetto obbligato	7
Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 14 – Suddivisione del territorio in categorie.....	9
TITOLO III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	9
CAPO I – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	9
Articolo 15 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico.....	9
Articolo 16 – Tipi di occupazione.....	10
Articolo 17 – Passi carrabili e accessi a raso	11
Articolo 18 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante	11
Articolo 19 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante	11
Articolo 20 – Serbatoi.....	12
Articolo 21 – Istanza e rilascio della concessione.....	12
Articolo 22 – Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 23 – Rinnovo, proroga e disdetta	15
Articolo 24 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	16
Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione.....	16
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Articolo 26 – Istanze per i messaggi pubblicitari	17
Articolo 27 – Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	17
Articolo 28 – Istruttoria amministrativa.....	18
Articolo 29 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	19
Articolo 30 – Rinnovo, proroga e disdetta	20
Articolo 31 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	21
Articolo 32 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	21
Articolo 33 – Rimozione della pubblicità.....	22
TITOLO IV – TARFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI E MAGGIORAZIONI.....	22
Articolo 34 – Determinazione delle tariffe.....	22
Articolo 35 – Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	22
Articolo 36 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	23
Articolo 37 – Esenzioni dal canone.....	24
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	27
Articolo 38 – Servizio delle pubbliche affissioni	27
Articolo 39 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	27
Articolo 40 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	27
Articolo 41 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	27
Articolo 42 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	28
Articolo 43 – Affissioni abusive.....	29
TITOLO VI – CANONE MERCATALE	29
Articolo 44 – Oggetto e ambito di applicazione	29
Articolo 45 – Soggetto passivo	29
Articolo 46 – Determinazione del Canone	29
Articolo 47 – Tariffe del Canone mercatale	29
Articolo 48 – Occupazioni per l'esercizio del commercio	30
Articolo 49 – Riduzioni	30
Articolo 50 – Versamenti	30
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	30
Articolo 51 – Abrogazioni.....	30
Articolo 52 – Disposizioni transitorie e finali	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all’articolo 1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Borgo Vercelli nonché l’applicazione del prelievo corrispondente.

Articolo 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all’art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all’interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall’applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a) le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - c) le occupazioni di aree private sulle quali sussiste servitù di pubblico passaggio.

Articolo 3 – Gestione dei Canoni

1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento può essere gestito in forma diretta dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti terzi con le modalità e nel rispetto della normativa in materia.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Articolo 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a) se sono effettuate senza la concessione o l’autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b) se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate ovvero se proseguire quando sia intervenuta estinzione, revoca, sospensione o decadenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - c) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente

Regolamento.

2. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi di cui al primo comma, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. È altresì stabilito un termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a rimuovere i materiali abusivamente esposti o collocati sul suolo pubblico e gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito nell'ordinanza di cui al comma precedente, ovvero in caso di necessità ed urgenza, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, nonché, in caso di messaggi pubblicitari, alla immediata loro copertura in modo da privarli dell'efficacia pubblicitaria. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare la fattispecie abusiva.
4. Ai sensi dell'art. 3 co. 16 L. 94/2009 e fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva nell'utilizzazione dei mezzi pubblicitari e per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, ai sensi dell'art. 6 L. 77/1997.

Articolo 5 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Per i casi di abusività di cui all'articolo precedente, è dovuta al Comune una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. È altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al precedente comma.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi

pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 6 – Sanzioni per omesso versamento

1. Alle occupazioni e alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento, con l'eccezione del versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 13 co. 2, è applicata una sanzione amministrativa pecunaria pari al 50% del canone dovuto, da notificarsi agli interessati entro 180 giorni dall'accertamento della violazione.
2. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari per i quali non è stato versato il canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità, secondo quanto previsto al precedente art. 4 del presente Regolamento.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

Articolo 7 – Accertamenti e recupero dei Canoni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792, L. 160/2019.
4. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. Detta istanza non interrompe né sospende i termini per la proposizione per l'impugnazione del provvedimento contestato. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 8 – Funzionario responsabile

1. Il comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Articolo 9 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento dei Canoni oggetto del presente Regolamento, possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali di cui al precedente art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 12 – Soggetto obbligato

1. il canone di cui al presente Titolo è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione all'occupazione di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari ovvero, in mancanza di detta concessione o autorizzazione, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari, è solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze.

Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro la data di rilascio dell'autorizzazione. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude, sullo stesso mezzo, l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. In caso di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee, qualora l'importo da versare sia superiore ad € 500,00, su specifica richiesta motivata dell'interessato, il Comune può concedere la rateizzazione in massimo 2 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione. In caso di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, è ammessa la rateizzazione per importi superiori ad € 500,00 per un massimo di 4 rate, di cui la prima da corrispondere entro la data di rilascio della concessione, e le restanti scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, mediante una delle seguenti modalità:

- a) conto corrente di tesoreria del Comune;
- b) conto corrente postale intestato al Comune;
- c) strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
- d) piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- e) modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- f) modalità individuate dal gestore del servizio.

7. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento

con una delle modalità di cui al presente articolo.

8. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, devono essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

9. Il Comune ovvero il concessionario, qualora la gestione sia stata affidata esternamente, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune/Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 14 – Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo pubblico che per le diffusioni di messaggi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Il territorio di questo Comune, ai fini dell'applicazione del canone, si suddivide in 2 (due) categorie di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

TITOLO III PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

CAPO I – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 15 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione/autorizzazione che potrà anche essere inserito in un'ordinanza di disciplina della viabilità qualora questa debba subire modificazioni a causa dell'occupazione del suolo. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, stabilito in 20 giorni.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo

rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda dovrà essere allegato una marca da bollo da apporre sull'atto autorizzatorio (autorizzazione, concessione, ordinanza autorizzatoria) e copia della quietanza che attesti una copertura R.C. terzi a garanzia di eventuali danni causati dalle attività connesse all'occupazione. L'inoltro dei bollì può anche avvenire per via telematica previo annullamento a carico dell'utente.

4. In caso di modifica dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000.

6. La comunicazione, inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

7. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

10. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 16 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono annuali le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono giornaliere le occupazioni di durata inferiori all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 17 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti, autorizzati ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada, costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto dal presente comma 1 del presente Regolamento.
4. Qualora, al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile, siano stati autorizzati sistemi di protezione dell'accesso carrabile, con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano, e sia stata realizzata segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, ai fini della quantificazione della superficie soggetta al canone, si terrà in considerazione anche l'area occupata per le finalità descritte.

Articolo 18 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità secondo quanto stabilito dal successivo art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 19 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzi mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzi mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili,
- h) camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 20 – Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 21 – Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria che si dovrà concludere entro il termine di 20 giorni, salvo che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie per cui il termine subisca un'interruzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al

rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta, su specifica delega da parte del Comune, dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria può comportare il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria delibera.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

6. Il responsabile del procedimento oltre al canone può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

7. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, relativa alla corretta esecuzione delle opere alla regola dell'arte, salva la facoltà del citato Ufficio Tecnico Comunale di effettuare sopralluoghi e/o verifiche relative ai lavori e soprattutto alla fase di riempimento dello scavo.

8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario della riscossione - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 22 – Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia prestata;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provverà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di

cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

Articolo 23 – Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al Comune.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dal presente regolamento almeno 20 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 10 giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salvo la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore (fatti straordinari e imprevedibili estranei alla sfera d'azione).

Articolo 24 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione/concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea d’ufficio il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell’occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L’atto di modifica d’ufficio deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l’uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica le contestazioni al concessionario, prefissandogli un termine per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile del procedimento ordina al concessionario l’adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto, oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona

giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 26 – Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile sul sito Internet dell'Ente.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 27 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono annuali le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale; la diffusione di messaggi pubblicitari superiori a 90 giorni, sono considerate permanenti;

- b) sono giornaliere le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. Gli impianti pubblicitari autorizzabili si definiscono a seconda che siano destinati alla pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.
3. Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Si applicano le definizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e all'art. 47 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada).
4. Per pubblicità effettuata con veicoli si intende quella effettuata mediante l'apposizione di messaggi visivi effettuati per conto proprio od altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, ovvero su veicoli di proprietà di imprese commerciali o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
5. Per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni va considerata quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
6. Si considera pubblicità varia quella non rientrante nelle tipologie precedenti e comprendente:

- a) la pubblicità con striscioni vale a dire quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- b) la pubblicità da aeromobili, ossia effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
- c) la pubblicità con palloni frenati o simili;
- d) la pubblicità in forma ambulante, ossia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e) la pubblicità fonica cioè effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli.

Articolo 28 – Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predisponde e rende disponibili dei modelli esemplificativi, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria che si dovrà concludere entro il termine di 30 giorni, salvo che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie per cui il termine subisca un'interruzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di autorizzazione può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria può comportare il pagamento delle relative spese da parte del

richiedente, da corrispondere nell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria delibera.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

7. Il diniego deve essere espresso e motivato.

8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

9. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

11. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.

12. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 29 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 30 – Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova

domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 31 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate dal Comune con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del mezzo pubblicitario, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 32 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione

all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 33 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO IV–TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI E MAGGIORAZIONI

Articolo 34 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Con la medesima deliberazione sono approvati i coefficienti moltiplicatori individuati secondo i criteri stabiliti agli articoli successivi. Le tariffe sono parametrata a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori.

2. Le tariffe standard di riferimento si individuano considerando il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, e pertanto sono pari ad € 0,60 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata annuale.

3. Le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 35 – Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico si considerano i seguenti elementi, cui sono attribuiti specifici coefficienti moltiplicatori:

- a) zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in

considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore se contenente decimali;
- c) durata dell'occupazione, considerando l'anno solare per le occupazioni permanenti e il numero di giorni per le occupazioni temporanee;
- d) tipologia e finalità dell'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. In caso di occupazioni autonome della medesima fattispecie messe in opera dal medesimo soggetto, la superficie considerata ai fini del calcolo è data dalla somma delle superfici di ciascuna occupazione, con arrotondamento applicato unicamente al risultato di tale sommatoria.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

6. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente, con un minimo di € 800,00, in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Si applicano i criteri stabiliti all'art. 1 co. 831 L. 160/2019. È dovuto un canone forfettario pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 831 bis L. 160/2019.

Articolo 36 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

2. Qualora il messaggio pubblicitario sia contenuto in un mezzo bifacciale a facciate contrapposte o con dimensioni volumetriche, si considera la superficie complessiva del mezzo, sommando l'area dei singoli lati di esso.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Sono considerati veicoli autonomi gli eventuali rimorchi anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

5. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

6. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 37 – Esenzioni dal canone

1. Non sono soggette al pagamento del canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- a) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le

macchine dacantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine dacantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto,

n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

q) i mezzi pubblicitari la cui superficie è inferiore a trecento centimetri quadrati.

2. Sono altresì esenti:

a) le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale, siano di volta in volta oggetto di concessione di specifici contributi economici da parte della stessa Amministrazione;

b) le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate da associazioni aventi sede nel territorio di Borgo Vercelli;

c) le occupazioni per trasloco e quelle necessarie ai fini dell'ordinaria manutenzione dello stabile, sino ad un massimo di ore 6 e sempre che non si renda necessario modificare l'ordinaria viabilità;

d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;

f) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, negli spazi appositamente previsti e segnalati (art. 158 c. 2 del Codice della Strada);

g) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;

h) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico.

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

j) le occupazioni permanenti realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede

dell'attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse su suolo pubblico, sempre che siano poste nelle vicinanze dell'attività;

k) i cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse;

l) le occupazioni effettuate per consentire ai portatori di handicap il superamento delle barriere architettoniche;

m) le occupazioni effettuate con grate di aereazione presenti sui marciapiedi;

n) la pubblicità effettuata su veicoli per proprio conto.

TITOLO V– PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'Amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

Articolo 39 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione pari a 70x100 e relativi multipli e per periodo minimo di esposizione di 5 giorni è quella del canone standard temporaneo giornaliero stabilito al precedente art. 34 del presente Regolamento ridotto del 70%.
3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 40 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo successivo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 41 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 43 – Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dal presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

TITOLO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 44 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Articolo 45 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 46 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a) la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b) la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c) la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 47 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Con la medesima deliberazione sono approvati i coefficienti moltiplicatori individuati secondo i criteri stabiliti agli articoli successivi. Le tariffe sono parametrata a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori.
2. Le tariffe standard di riferimento si individuano considerando il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, e pertanto sono pari ad € 0,60 per le occupazioni mercatali di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni mercatali di durata annuale.
3. Le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 48 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per l'occupazione di suolo pubblico di cui al Titolo III Capo I del presente Regolamento.

Articolo 49 – Riduzioni

1. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni effettuate per lo svolgimento del mercato eventi carattere ricorrente e cadenza settimanale.

Articolo 50 – Versamenti

2. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021.

Articolo 52 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti

in quanto compatibili.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816, dell'articolo 1, della L. 160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.